



Città Metropolitana di Roma Capitale

Dipartimento 04 Servizio 04

Procedimenti integrati

e-mail: p.camuccio@cittametropolitanaroma.gov.it

**Proposta n. 99903238
del 03/07/2017**

RIFERIMENTI CONTABILI

Atto Privo di Rilevanza Contabile

Responsabile del Procedimento
Francesca Patanè

Determinazione firmata digitalmente da :
- Il Dirigente Servizio 04 Dipartimento 04
quale centro di responsabilita'
in data 17/07/2017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

R.U. 3178 del 17/07/2017

Oggetto: Modifica non sostanziale della Autorizzazione Unica Ambientale D. D. R. U. 1116 del 20/03/2017, ai sensi del D. P. R. 13 marzo 2013 n. 59. Societa' Centrofer srl - Impianto sito nel Comune di Roma Capitale, via Castelfranco di Sotto, 24 - ID Pratica 20. 449

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 04 Dipartimento DIP04

Dott.ssa Paola CAMUCCIO

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i dal responsabile del procedimento Francesca Patanè;

VISTI:

- l'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005 recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in Materia Ambientale" e ss.mm.ii.;
- il Piano Regionale di Tutela delle Acque della Regione Lazio, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 42 del 27/09/2007;
- il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Regione Lazio approvato con D.C.R. n. 66 del 10/12/2009 e D.C.R. 164 05/03/2010;
- il D.M. 05/02/1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 05/02/1997, n.22" ss.mm.ii.
- la legge 447/95 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii.;
- la L. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'art. 1 comma 16 della Legge 07 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni" per il quale dal 1° gennaio 2015 la Città Metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma;
- la Determinazione Dirigenziale 5 novembre 2015 n. G 13447 della Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive della Regione Lazio "Approvazione della modulistica semplificata e unificata per la presentazione della richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA)";
- lo Statuto della Città metropolitana di Roma, approvato in via definitiva il 22 dicembre 2014 dalla Conferenza metropolitana della Città metropolitana di Roma;
- in particolare l'art. 49 comma 1 dello Statuto, che prevede che "Nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma. ";

RICHIAMATA la DD.RU. 1116 del 20/03/2017 con cui la Città metropolitana di Roma Capitale ha adottato l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 59/13, in favore della società Centrofer srl - C.F./P.I. 04921551000, con sede legale nel Comune di Roma, via Castelfranco di Sotto n. 24, per lo scarico di acque reflue di prima pioggia in corpo idrico superficiale, per le emissioni in atmosfera provenienti dallo stabilimento e per il trattamento rifiuti presso l'insediamento sito in Roma, via Castelfranco di Sotto 24, destinato a svolgere l'attività di gestione rifiuti non pericolosi ai sensi del D.M. 05/02/1998 e rilasciata dall'Ufficio SUAP del

Comune Roma alla società CENTROFER in data **02/05/2017**;

RICHIAMATA altresì la nota della Città metropolitana di Roma Capitale prot. 83152 dell'8/06/2017 di rettifica dell' DD.RU. 1116 del 20/03/2017;

VISTA la Comunicazione acquisita al prot. 80545 del 1/06/2017 di variante non sostanziale presentata dalla società ed inerente ad una diversa distribuzione dei quantitativi di rifiuti che intende gestire nell'ambito delle quantità già autorizzate con il richiamato provvedimento.

Per quanto riguarda il trattamento rifiuti:

PRESO ATTO che la ditta è iscritta al numero 769 del registro delle imprese della Amministrazione Provinciale di Roma che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs 152/06 per le seguenti tipologie di rifiuti 3.1, 3.2,5.1,5.7,5.8;

CONSIDERATO che la modifica richiesta prevede una diminuzione di 4.000 t/a per la tipologia 3.1 ed un contestuale aumento di 4.000 t/a della tipologia 5.1 nonché una diversa ripartizione dei quantitativi gestiti nell'ambito delle singole tipologie come riportato nella seguente tabella, senza aumentare complessivamente i quantitativi autorizzati e senza apportare modifiche alle linee impiantistiche e tecnologiche dell'impianto, come da dichiarazione presentata dalla Società:

Tipologia 3.1 “rifiuti di ferro, acciaio e ghisa ” quantità complessiva dichiarata **16000 tonnellate/anno** di cui:

CER **200140** – **20 t/a**

CER **191202** – **20 t/a**

CER **160117** – **340 t/a**

CER **150104** – **20 t/a**

CER **170405** – **15600 t/a**

Provenienza: quella prevista al punto 3.1.1

Attività di recupero: quella previsto al punto 3.1.3 lettera c) del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche(R13 per R4).

Prodotto ottenuto: quello di cui al punto 3.1.4 lettera c) del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche ovvero materia prima secondaria per l'industria metallurgica conforme alle specifiche CECA, AISI, CAEF e Uni.

Tipologia 3.2 “rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe ” quantità complessiva dichiarata **263 tonnellate/anno** di cui:

CER **170401** - **150 t/a**

CER **170402** - **100 t/a**

CER **170403** - **2 t/a**

CER 170404 - 2 t/a

CER 170406 - 2 t/a

CER 170407 - 5 t/a

CER 191002 - 2 t/a

Provenienza: quella prevista al punto 3.2.1

Attività di recupero: quella previsto al punto 3.2.3 lettera c) del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche (R13).

Prodotto ottenuto: sarà destinato, per essere sottoposto all'operazione di recupero indicata al punto 3.2.3 lettera c) del D.M. 05.02.1998 (R4), in modo effettivo ed oggettivo (comma 3 art. 3 e comma 8 art. 6 del D.M. 05.02.1998) presso gli stabilimenti iscritti o autorizzati ai sensi della normativa vigente.

Tipologia 3.2 “rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe ” quantità complessiva dichiarata **35 tonnellate/anno** di cui:

CER 170401 - 30 t/a

CER 191002 - 5 t/a

Provenienza: quella prevista al punto 3.2.1

Attività di recupero: quella previsto al punto 3.2.3 lettera c) del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche (R13per R4).

Prodotto ottenuto: : quello di cui al punto 3.2.4 lettera c) del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche ovvero materia prima secondaria per l'industria metallurgica, conforme alle specifiche Uni ed EURO.

Tipologia 5.1 “parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili” quantità complessiva dichiarata **5000 tonnellate/anno** di cui:

CER 160106 – 4900 t/a

CER 160116 – 11 t/a

CER 160117 – 25 t/a

CER 160118 – 54 t/a

CER 160122 - 10 t/a

Provenienza: quella prevista al punto 5.1.1

Attività di recupero: quella previsto al punto 5.1.3 del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche con le operazioni ivi previste (R13).

Prodotto ottenuto: sarà destinato, per essere sottoposto all'operazione di recupero indicata al punto 5.1.3 del D.M. 05.02.1998 (R4), in modo effettivo ed oggettivo (comma 3 art. 3 D.M. 05.02.1998) presso gli stabilimenti iscritti o autorizzati ai sensi della normativa vigente.

Tipologia 5.7 "spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto" quantità complessiva dichiarata **20 tonnellate/anno** di cui:

CER 170402 – 20 t/a

Provenienza: quella prevista al punto 5.7.1

Attività di recupero: quella previsto al punto 5.7.3 lettera a) del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche, con le operazioni ivi previste (R13).

Prodotto ottenuto: sarà destinato, per essere sottoposto all'operazione di recupero indicata al punto 5.1.3 del D.M. 05.02.1998 (R3 e R4), in modo effettivo ed oggettivo (comma 3 art. 3 D.M. 05.02.1998) presso gli stabilimenti iscritti o autorizzati ai sensi della normativa vigente.

Tipologia 5.8 "spezzoni di cavo di rame ricoperto" quantità complessiva dichiarata **350 tonnellate/anno** di cui:

CER 170411 – 350 t/a

Provenienza: quella prevista al punto 5.8.1

Attività di recupero: quella previsto al punto 5.8.3 lettera a) del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche, con le operazioni ivi previste (R13).

Prodotto ottenuto: sarà destinato, per essere sottoposto all'operazione di recupero indicata al punto 5.1.3 del D.M. 05.02.1998 (R3 e R4), in modo effettivo ed oggettivo (comma 3 art. 3 D.M. 05.02.1998) presso gli stabilimenti iscritti o autorizzati ai sensi della normativa vigente.

VISTO il punto 3.2.1 delle Linee Guida, approvate dalla Regione Lazio con la DGR 239/08, che indica quali non devono essere considerate varianti sostanziali ovvero:

- Gli aumenti della capacità trattata già autorizzata che non superino il 10%. A tal fine risulta necessario verificare che tale incremento non debba comportare modifiche alle linee impiantistiche e tecnologiche esistenti;
- La richiesta di codici di rifiuto aventi caratteristiche merceologiche simili a quelli già trattati purché tale richiesta non comporti incrementi nella quantità di rifiuti trattati o modifiche alle linee impiantistiche e tecnologiche esistenti ovvero la richiesta non comporti variazioni alle quantità già autorizzate divise in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi;
- La richiesta di variazione delle quantità per tipologia di rifiuto all'interno della quantità complessivamente autorizzata;
- La sostituzione di macchinari esistenti con macchinari a più basso impatto ambientale.

CONSIDERATO che la modifica richiesta non comporta modifiche alle linee impiantistiche e tecnologiche esistenti, non comporta aumenti della quantità complessiva autorizzata e riguarda la

richiesta di codici di rifiuto aventi caratteristiche merceologiche simili a quelli già trattati e la variazione delle quantità per tipologia di rifiuto all'interno della quantità complessivamente autorizzata

RITENUTO pertanto di poter considerare la modifica richiesta quale modifica non sostanziale relativamente ai rifiuti;

RITENUTO che esistono i presupposti per l'aggiornamento del n. 769 dell'iscrizione al Registro delle imprese che svolgono attività di recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06;

Per quanto riguarda l'autorizzazione allo scarico:

CONSIDERATO che la modifica richiesta non comporta modifiche alle linee impiantistiche e tecnologiche esistenti e pertanto non vi sono modifiche relative all'autorizzazione allo scarico,

CONSIDERATO che l'impianto di depurazione per le acque di prima pioggia è di tipo fisico è dotato di unità di dissabbiatura, sedimentazione, disoleazione e filtrazione;

ACCERTATO in fase istruttoria, in applicazione dell'art. 5 delle Linee Guida attuative approvate con D.D. R.U. 1591 del 12/04/2013 ai sensi dell'art. 12 del Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue di competenza provinciale, approvato con D.C.P. n. 57 del 10/12/2010 e modificato con D.C.P. n. 26 del 25/07/2011 che il corpo recettore dello scarico è corpo idrico superficiale accatastato come "Fiume Tevere";

Per quanto riguarda l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera:

PRESO ATTO che con DD R.U. 1450 del 30/03/2016 la società è stata autorizzata dal Servizio 3 del Dipartimento IV della Città metropolitana di Roma Capitale ai sensi dell'art 296 comma 8 del D.Lgs 152/06 alle emissioni in atmosfera provenienti dallo stabilimento aventi 1 punto di emissione convogliate adibito al recupero di rifiuti così come previsto dal DM 5/2/1998, riportando espressamente le tipologie per le quali ai soli fini delle emissioni in atmosfera la società è autorizzata.

CONSIDERATO che le attività di gestione rifiuti che la società è autorizzata a svolgere sono unicamente quelle riportate nella tabella sopra riportata.

VISTO quanto comunicato dalla Società con nota. prot. 22517 del 14/02/2017, relativamente allo stato dei luoghi e alla loro conformità a quanto attualmente autorizzato relativamente alla gestione rifiuti e alle emissioni in atmosfera;

CONSIDERATO che la modifica richiesta dalla società ed oggetto della presente istanza non comporta modifiche alle linee impiantistiche e tecnologiche esistenti e pertanto è da considerare quale modifica non sostanziale ai sensi dell'art 268 del D.Lgs152/06.

CONSIDERATO che allo stato attuale le attività di recupero rifiuti devono essere svolte in conformità con quanto stabilito dal DM 5/2/1998, alla documentazione tecnica presentata in data 29/04/2013, nonché alla documentazione presentata al prot. 80545 del 01/06/2017.

RITENUTO OPPORTUNO di confermare la durata dell'Autorizzazione n. RU 1450 del 30/03/2016 relativa all'emissioni in atmosfera fino alla naturale scadenza del giorno 29/03/2031 e, ai fini della tacita proroga fino alla data di scadenza del presente atto, prescrivere che il gestore

dell'impianto dovrà produrre, sei mesi prima del giorno 29/03/2031 le analisi che attestino il rispetto delle prescrizioni e dei limiti imposti nonché una dichiarazione attestante le non intervenute modifiche all'impianto. L'autorità competente si riserva sulla base di quanto sopra di revisionare le prescrizioni ai sensi del comma 5 art.5 del DPR 59/13;

PRESO ATTO

- che la società dichiarava nell'ambito dell'istruttoria per l'adozione della richiamata determinazione di essere in possesso :

- del nulla osta, rilasciato dal Comune di Roma, in data 12/07/2012 con il numero di prot. QL/49227, ai sensi dell'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26/10/1995 n. 447;
- dell'autorizzazione comunale, per lo scarico di acque reflue domestiche nel suolo/strati superficiali del sottosuolo, rilasciata dal Comune di Roma con il provvedimento protocollo n. QL 10728 del 14/02/2014;

- con nota prot. 118039 del 08/09/2016 il Servizio 4 del Dipartimento IV della Città metropolitana di Roma Capitale, ha richiesto al Comune di Roma per il tramite del SUAP, il rilascio ovvero l'estensione dei titoli di competenza comunale.

- il SUAP del Comune di Roma ha inviato con nota prot. 61975 del 13/10/2016 il parere di compatibilità acustico ambientale ai sensi della l.447/95 e L.R. 18/01 espresso dal competente ufficio comunale con nota prot. 55602 del 06/10/2016, che si allega ed è parte integrante della presente AUA;

PRESO ATTO che, a tutt'oggi non si è avuto alcun riscontro in merito da parte del Comune di Roma in merito all'estensione dell'autorizzazione allo scarico sul suolo di sua competenza.

ACCERTATO che ricorrono le condizioni previste dal D.P.R. 59/13 per l'accoglimento dell'istanza di modifica non sostanziale della ditta Centrofer srl (pratica n. 20449), con sede legale nel Comune di Roma, via Castelfranco di Sotto n. 24, relativa al trattamento rifiuti presso l'insediamento sito nel Comune di Roma, via Castelfranco di Sotto n. 24.

RITENUTO OPPORTUNO per maggior chiarezza provvedere con il presente provvedimento alla revisione dell'Autorizzazione Unica Ambientale revocando altresì la DD.R.U.1116 del 20/03/2017 mantenendone però inalterata la scadenza;

RITENUTO OPPORTUNO allegare al presente provvedimento i seguenti documenti:

- planimetria dello stabilimento acquisita al prot. 22517 del 14/02/2017;
- parere di compatibilità acustico ambientale ai sensi della L.447/95 e L.R. 18/01 espresso dal Comune di Roma con nota prot. 55602 del 06/10/2016;

VERIFICATA l'assenza di relazioni di parentela e/o di affinità del/i responsabile/i del procedimento e dell'istruttoria con il destinatario del presente provvedimento mediante acquisizione agli atti di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa nei termini e alle condizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000 ed attestata l'assenza di proprio conflitto d'interesse con il destinatario del provvedimento;

DATO ATTO che il presente atto è privo di rilevanza contabile;

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformità agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 dicembre 2003;

Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

Visto l'art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

DETERMINA

1) DI ADOTTARE la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/13, a favore della società Centrofer srl, con sede legale nel Comune di Roma, via Castelfranco di Sotto n. 24, nella persona del legale rappresentante come in atti, per lo scarico di acque reflue di prima pioggia nel corpo idrico superficiale accatastato con il nome "Fiume Tevere" (classe di qualità ambientale del bacino idrografico di appartenenza pari a 4), le emissioni in atmosfera ed il trattamento rifiuti presso l'insediamento sito nel Comune di Roma, via Castelfranco di Sotto n. 24, destinato a svolgere attività di gestione rifiuti non pericolosi ai sensi del D.M. 05/02/1998.

A. DI PRESCRIVERE alla società Centrofer srl le condizioni operative ed il rispetto dei valori limite per lo scarico di acque reflue di prima di seguito riportati:

Lo scarico dovrà essere effettuato nel rispetto dei seguenti limiti tabellari:

A1. Tabella 3 all. 5 parte terza D.Lgs. 152/06;

A2. nello scarico devono essere assenti le sostanze pericolose di cui all'all. 5 parte terza D.Lgs. 152/06 (art. 24 c. 6 PTAR);

La Ditta è obbligata inoltre all'osservanza delle seguenti ulteriori disposizioni di legge:

A3. non attivare nuovi scarichi se non autorizzati dall'Ente competente (D.Lgs. 152/2006, art. 124 c. 1);

A4. non conseguire i limiti di accettabilità previsti nella presente autorizzazione, mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo (D. Lgs. 152/2006, art. 101 c. 5);

A5. mantenere in condizioni di accessibilità gli scarichi per consentire i prelievi ed il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo tecnico nei punti assunti per la misurazione (D. Lgs. 152/2006, art. 101 c. 3) indicati nella planimetria allegata;

A6. ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. 59/13 e dell'art. 5 comma 1 del D.P.R. 59/13 l'autorizzazione deve essere rinnovata ogni 15 (quindici) anni. L'istanza di rinnovo deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza;

A7. richiedere nuova autorizzazione per: a) diversa destinazione d'uso dell'insediamento, b) trasferimento della gestione o della proprietà c) ampliamento o ristrutturazione dell'insediamento che comportino una variazione qualitativa o quantitativa dello scarico preesistente (D. Lgs. 152/2006, art. 124 c. 12)

A8. richiedere voltura dell'autorizzazione nel caso di variazione della ragione/denominazione sociale senza che sia intervenuta alcuna modifica del ciclo depurativo;

A9. i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue devono essere gestiti nel rispetto della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e/o del D.Lgs 99/92.

A10. dare immediata comunicazione alla Città Metropolitana di Roma Capitale qualora le condotte di scarico o l'impianto di depurazione vadano fuori servizio (Delibera C.I.T.A.I. 4/2/1977).

La Ditta è obbligata inoltre all'osservanza delle seguenti ulteriori prescrizioni:

A11. notificare alla Città Metropolitana di Roma Capitale qualsiasi variazione dei dati forniti con la scheda "Catasto" allegata alla domanda;

A12. mantenere in perfetta efficienza la rete fognaria dello stabilimento, i pozzetti, il sistema di raccolta e di depurazione.

A13. presentare **annualmente** a questa Città Metropolitana di Roma Capitale, entro il **2 maggio** di ogni anno, certificato di analisi chimico-fisiche *in firma digitale*, sottoscritto da tecnico abilitato attestante che lo scarico delle acque di prima pioggia, *prelevate a cura del tecnico o da persona dallo stesso delegata*, al pozzetto fiscale dello scarico, viene mantenuto nel rispetto dei limiti di accettabilità previsti nella presente autorizzazione;

B. DI CONFERMARE la durata dell'Autorizzazione n. RU 1450 del 30/03/2016 relativa all'emissioni in atmosfera fino alla naturale scadenza del giorno 29/03/2031 e, ai fini della tacita proroga fino alla data di scadenza del presente atto, prescrivere che il gestore dell'impianto dovrà produrre, sei mesi prima del giorno 29/03/2031 le analisi che attestino il rispetto delle prescrizioni e dei limiti imposti nonché una dichiarazione attestante le non intervenute modifiche all'impianto. L'autorità competente si riserva sulla base di quanto sopra di revisionare le prescrizioni ai sensi del comma 5 art.5 del DPR 59/13.

C. in relazione alla Parte IV del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 la Ditta Centrofer srl può effettuare le operazioni di recupero di rifiuti, in regime semplificato di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D.M. 186/06 e per questo è aggiornata l'iscrizione al n. 769 al Registro delle imprese che svolgono attività di recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, Parte IV ss.mm.ii/ con le seguenti prescrizioni:

C1. La Società è iscritta per le tipologie di rifiuto non pericoloso, i codici C.E.R., le operazioni di recupero e le quantità espresse in t/a indicate nella tabella riportata in premessa, nel rispetto delle norme tecniche al D.M.5/2/98, nonché dei regolamenti europei 333/11, 715/13 e 1179/12, ove pertinenti, e degli ulteriori regolamenti dovessero intervenire;

C2. Nello svolgimento dell'attività la società dovrà attenersi scrupolosamente alle prescrizioni che il D.M. 5.2.1998 richiama per la gestione della tipologia di rifiuti riportati nella tabella in premessa;

C3. Fermi restando i quantitativi di rifiuti che la società ha dichiarato che intende gestire

nell'ambito della tipologia autorizzata, qualsiasi variazione relativa alla quantità di rifiuti gestita per ogni codice di rifiuto (CER) rispetto a quanto dichiarato, dovrà essere preventivamente comunicato, tramite PEC, alla Città Metropolitana di Roma Capitale, e tale comunicazione dovrà, unitamente alla ricevuta di consegna della PEC, essere conservata insieme alla presente comunicazione di iscrizione.

C4. le operazioni di recupero dei rifiuti devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dalle norme tecniche di cui al D.M. 05/02/1998 e successive modifiche ed integrazioni, fino al completamento delle operazioni di recupero medesime;

C5. Deve essere mantenuta separata la gestione dei rifiuti in ingresso rispetto ai rifiuti prodotti dallo stabilimento.

C6. il passaggio tra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero "R13 –Messa in Riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti;

C7 relativamente alle tipologie per le quali è prevista la sola operazione di messa in riserva (R13) per la gestione dei rifiuti non pericolosi, di cui alle tipologie autorizzate con il presente atto, è fatto obbligo alla società di comunicare alla Città Metropolitana di Roma Capitale, almeno con cadenza annuale dal rilascio del presente atto e comunque ad ogni variazione, l'elenco delle società a cui sono conferiti i rifiuti per essere sottoposti alle operazioni di recupero da R1 a R9;

C8. La Società dovrà provvedere alla corretta manutenzione della pavimentazione dell'intero stabilimento.

C9. è fatto divieto di trattare, presso l'impianto, rifiuti classificati pericolosi ed utilizzare rifiuti provenienti da attività di bonifica dei siti contaminati;

C10. la ditta dovrà dotarsi e mantenere in efficienza rilevatore di radioattività in ingresso all'impianto;

C11. Tutte le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di stoccaggio provvisorio e recupero devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti depositati;

C12. Restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime, gli End of Waste e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione e comunque di cui il produttore si disfi, ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

C.13 I materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, devono essere depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione;

C14. la società è tenuta a versare, entro il 30 aprile di ogni anno, il diritto annuale di cui all'art. 214, comma 6 del D.Lgs. 152/06 secondo quanto disposto dal D.M. 21/07/1998, n. 350. La mancata presentazione della suddetta garanzia comporterà la perdita dei requisiti per l'esercizio delle attività e **l'automatica decadenza dell'AUA nella parte relativa alla gestione dei rifiuti;**

C15. Garanzie finanziarie: La Società dovrà garantire per l'intera durata dell'AUA adeguata

garanzia finanziaria di cui alla Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 755/08 modificata ed integrata dalla DGR n. 239/2009, al fine di assicurare la copertura da eventuali danni alla salute dei cittadini e/o all'ambiente, il cui importo dovrà essere calcolato secondo le modalità stabilite nell'Allegato A del Documento Tecnico della DGR n. 239/09.

Ai sensi dell'art. 7 punto 7.1 del Documento Tecnico allegato alla DGR n. 239/09, così come modificato dalla DGR 610/15, la garanzia finanziaria dovrà essere estesa per un arco temporale pari a quello di durata dell'AUA maggiorato di due anni.

La garanzia può essere prestata secondo piani decennali maggiorati di due anni rinnovabili almeno 90 giorni prima della scadenza della garanzia stessa.

La mancata presentazione delle garanzie finanziarie e/o del loro rinnovo secondo la tempistica sopra indicata comporta l'automatica decadenza dell'AUA nella parte relativa alla gestione dei rifiuti;

C16. Soggetto intestatario ed accettazione della garanzia finanziaria:

La polizza fidejussoria di cui alla Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 755/08 così come modificata ed integrata dalla DGR n. 239/2009 e dalla DGR n. 610/15 dovrà essere prestata a favore della Città Metropolitana di Roma Capitale, via IV Novembre 119/A, 00187 Roma Codice Fiscale 80034390585.

Si avverte che le garanzie finanziarie, il loro rinnovo e/o la loro estensione, dovranno essere acquisite in originale cartaceo dalla scrivente Amministrazione, dal Servizio che ha emanato il presente atto, e dalla stesso formalmente accettate.

G. DI PRESCRIVERE alla società Centrofer srl le seguenti condizioni di carattere generale:

G1. Entro 10 giorni dal rilascio dell'AUA da parte del SUAP la società dovrà comunicare alla Città Metropolitana di Roma Capitale il nominativo del referente AUA per eventuali future comunicazioni, ed i relativi recapiti (pec, email, fax, telefono);

G2. Il presente provvedimento e relativi allegati devono sempre essere custoditi in originale in formato elettronico, presso l'impianto, congiuntamente alla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo prevista dalla normativa vigente in materia.

G3. Ai fini del rinnovo del presente atto, il titolare dello stesso, almeno sei mesi prima della scadenza, invia all'Autorità Competente, tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4 comma 1 del D.P.R. 59/13.

G4. Qualsiasi variazione dei dati forniti con la documentazione allegata all'istanza ovvero, in caso di modifiche dell'attività o degli impianti, devono essere preventivamente comunicate per iscritto dal Gestore all'Autorità competente tramite il SUAP che ne informerà, per la valutazione di competenza circa la sostanzialità o meno della modifica, l'Ufficio competente all'adozione dell'A.U.A. E' fatto salvo quanto indicato dall'Autorità competente ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del D.P.R. 59/13;

G5. La richiesta di voltura del titolo autorizzativo dovrà essere inoltrata allo sportello Suap che ha emanato il provvedimento di rilascio dell'AUA. E' competenza del Suap rilasciare il rispettivo

provvedimento di voltura della titolarità dello stesso, previa comunicazione alla scrivente Amministrazione ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo elettronico.

G6. il presente atto è rilasciato esclusivamente per quanto di competenza, in attuazione delle normative riportate in premessa, fatti salvi i diritti dei terzi;

2) DI REVOCARE la DD.R.U.1116 del 20/03/2017

3) DI TRASMETTERE il presente atto al SUAP competente, al fine del rilascio dell'AUA ai sensi del comma 7 dell'art. 4 del DPR 59/13, congiuntamente al provvedimento conclusivo del procedimento, emanato dal SUAP stesso.

L'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del comma 6 dell'art. 3 del D.P.R. 59/13 **ha durata fino al 01/05/2032.**

Il rispetto dei tempi previsti nelle prescrizioni decorre dalla data di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale da parte del SUAP competente.

Il presente atto è composto dai seguenti allegati:

- planimetria dello stabilimento acquisita al prot. 22517 del 14/02/2017;
- parere di compatibilità acustico ambientale ai sensi della L.447/95 e L.R. 18/01 espresso dal Comune di Roma con nota prot. 55602 del 06/10/2016;

Le comunicazioni relative agli assolvimenti delle prescrizioni contenute nei pareri devono essere veicolate direttamente agli Enti e/o Servizi responsabili degli specifici pareri rilasciati e confluiti nel presente atto, senza intermediazione del SUAP o del Servizio 4 Dipartimento IV della Città Metropolitana di Roma Capitale che non è responsabile della verifica della osservanza alle prescrizioni contenute nei citati pareri.

L'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione, da parte del Servizio/Ente competente, delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

La società è tenuta al rispetto delle vigenti normative in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela ambientale e quanto altro disposto dalla vigente normativa e non espressamente indicato nel presente atto e relativi allegati.

Sono fatti salvi tutti i diritti di terzi. Il richiedente è tenuto ad ottenere ulteriori pareri o autorizzazioni eventualmente previsti dalle leggi vigenti.

Il presente atto non esprime alcun giudizio di merito circa i pareri e atti rilasciati dai competenti Servizi/Enti, che vengono acquisiti secondo i principi della buona fede amministrativa e la cui responsabilità ricade in capo ai rispettivi responsabili del procedimento.

La Città Metropolitana di Roma Capitale si riserva di modificare il presente atto ove ne ricorrano i presupposti, secondo quanto previsto dalla Legge 241/90.

Il presente atto è stato rilasciato sulla base della documentazione tecnico-amministrativa prodotta dal richiedente in sede di istanza e successive modifiche ed integrazioni. Laddove i fatti rappresentati nella suddetta documentazione fossero non conformi al vero, non è addebitabile alla Città Metropolitana di Roma Capitale alcuna responsabilità circa eventuali danni ambientali o illeciti derivanti da tali mendaci dichiarazioni.

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Lazio o al Capo dello Stato rispettivamente nel termine di 60 e 120 giorni dalla data di rilascio dell'AUA da parte del SUAP territorialmente competente.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Paola CAMUCCIO